DISPOSIZIONI PER LE PROMOZIONI A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO E A MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE

Art. 2

Ordine delle promozioni

I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianita', prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto; secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito. I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianita', prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianita' conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianita', le promozioni gia' disposte.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1952, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione
Estremi	Legge 18 novembre 1952, n. 1794
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-le-promozioni-a-magistrato-di-corte-di-appello-e-a/art-2-ordine-delle-promozioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it